

Bruxelles, 19 giugno 2017
(OR. en)

10288/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0381 (COD)**

**ENER 292
ENV 614
TRANS 276
ECOFIN 540
RECH 236
CODEC 1049
IA 110**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9988/17 ENER 271 ENV 580 TRANS 251 ECOFIN 494 RECH 222 CODEC 984 IA 108
n. doc. Comm.:	15108/16 ENER 416 ENV 756 TRANS 477 ECOFIN1152 RECH 341 IA 125 CODEC 1797 + ADD 1 - 5
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia - Orientamento generale

1. Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, che fa parte del pacchetto Energia pulita. L'obiettivo della proposta è promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia e sostenere la ristrutturazione degli immobili in vista dell'obiettivo di lungo termine di decarbonizzare il parco immobiliare europeo. Prevede, in particolare, la messa a punto da parte degli Stati membri di strategie di ristrutturazione a lungo termine, rafforza i legami tra la politica di efficienza energetica e i finanziamenti e migliora i relativi sistemi di documentazione e i dati statistici sulla prestazione energetica nell'edilizia.

2. La proposta intende inoltre promuovere la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici negli immobili e propone di introdurre un indicatore d'intelligenza per caratterizzare l'idoneità di specifici edifici a passare all'automazione degli edifici. Infine, in linea con il principio "Legiferare meglio", la proposta razionalizza e semplifica le disposizioni della direttiva che non hanno dato i risultati attesi, ad esempio per quanto riguarda l'ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
3. L'esame della proposta ha avuto inizio nel gennaio 2017 sotto presidenza maltese. La Commissione ha presentato la proposta e la relativa valutazione d'impatto, cui ha fatto seguito uno scambio di opinioni in cui la Commissione ha risposto ai quesiti sollevati dalle delegazioni, incentrati soprattutto sulla natura esatta e sull'ambito di applicazione degli obblighi introdotti dalla proposta. Alcune delegazioni hanno criticato l'onere amministrativo e la complessità inutile degli obblighi rispetto al loro valore aggiunto. In particolare, riguardo alle disposizioni relative ai punti di ricarica e all'indicatore d'intelligenza, numerose delegazioni temono che l'introduzione di obblighi chiari possa essere prematura o creare costi eccessivi.
4. In generale le delegazioni hanno sostenuto la proposta della Commissione e hanno sottoposto varie richieste di modifica durante l'esame particolareggiato degli articoli. Per migliorare il testo e trovare un compromesso accettabile, la presidenza ha apportato varie modifiche al testo. Le modifiche più importanti sono tese a:
 - migliorare e ridefinire le disposizioni relative al contenuto delle strategie di ristrutturazione a lungo termine e al finanziamento (articoli 2 bis e 10);
 - diminuire il numero di punti di ricarica ad almeno uno per gli edifici non residenziali. Per quanto riguarda il pre-cablaggio solo un posto auto su tre deve essere precablato per i punti di ricarica elettrica negli edifici non residenziali mentre il pre-cablaggio è un requisito generale degli edifici residenziali. Sono state inoltre introdotte nel testo (articolo 8, paragrafi 2 e 3) ulteriori condizioni per l'applicazione di tali obblighi;
 - rendere volontario e più concreto il futuro sistema sull'indicatore d'intelligenza (articolo 8, paragrafo 6 e allegato I bis);
 - stabilire un'unica soglia di 70 kW per l'ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria e reintrodurre alternative alle ispezioni (articoli 14 e 15);

- sopprimere la detrazione dell'energia rinnovabile prodotta non in loco dall'energia primaria netta dell'edificio e consentire solo i fattori di energia primaria definiti dagli Stati membri per tener conto dell'energia rinnovabile prodotta non in loco (allegato I).

5. Nella riunione del 14 maggio il Coreper ha esaminato l'ultimo compromesso della presidenza e, alla luce delle osservazioni di alcune delegazioni, ha convenuto ulteriori modifiche al testo. In tale occasione, LU ha dichiarato di non poter appoggiare l'articolo 8 sull'elettromobilità. Il testo di compromesso riportato in allegato è trasmesso al Consiglio al fine di raggiungere un accordo su un orientamento generale.

Tale orientamento generale definirebbe la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta e costituirebbe la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

Le modifiche rispetto al documento precedente (doc. 9988/17) sono riportate in **grassetto sottolineato**. I considerando sono stati adattati per riflettere le modifiche apportate alle disposizioni sostanziali.

In questa fase della procedura, la Commissione riserva la sua posizione sull'intera proposta di compromesso. DK ha formulato una riserva d'esame parlamentare. Tutte le delegazioni hanno formulato una riserva d'esame sul testo.

6. La commissione ITRE del Parlamento europeo ha nominato Bendt Bendtsen relatore e dovrebbe adottare il suo parere nel novembre 2017. Il Comitato economico e sociale europeo ha fornito il suo parere il 26 aprile 2017, mentre il Comitato delle regioni dovrebbe fornirlo il 13 luglio 2017.
7. Si invita il Consiglio a confermare il suo accordo sull'orientamento generale che figura nell'allegato.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], p. [...].

² GU C [...] del [...], p. [...].

- (1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27%) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27%, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30%¹ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.
- (2) Per raggiungere questi obiettivi il riesame 2016 della normativa sull'efficienza energetica combina: i) la nuova valutazione dell'obiettivo di efficienza energetica unionale per il 2030 chiesta dal Consiglio europeo nel 2014; ii) il riesame degli articoli fondamentali della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; iii) l'ampliamento dell'ambiente dei finanziamenti, tra cui i Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti nell'efficienza energetica.
- (3) L'articolo 19 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² prescrive alla Commissione di procedere a una revisione della direttiva stessa entro il 1° gennaio 2017 alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, presentare proposte.
- (4) Per preparare la revisione, la Commissione ha preso una serie di iniziative per raccogliere dati sulle modalità di attuazione della direttiva 2010/31/UE negli Stati membri, mettendone in evidenza i punti di forza e le carenze.

¹ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

- (5) Dalla revisione e dalla valutazione d'impatto risulta necessaria una serie di modifiche per rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE e semplificare taluni aspetti.
- (6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi di misure tese a raggiungere l'obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare entro il 2050. A tale fine gli Stati membri dovrebbero individuare tappe intermedie indicative a medio (2030) e a lungo termine (2050).
- (7) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza. Gli Stati membri possono ricorrere alle strategie di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica che minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e il ciclo di vita degli edifici.
- (8) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

¹ Comunicazione della Commissione - *Tabella di marcia per l'energia 2050* (COM(2011) 885 final).

² Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

- (9) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne il sistema comune dell'Unione europea per valutare l'idoneità alle tecnologie intelligenti degli edifici. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità. L'utilizzo del sistema per valutare l'idoneità alle tecnologie intelligenti degli edifici dovrebbe essere volontario per gli Stati membri.
- (9 bis) Al fine di garantire la coerenza con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, le disposizioni relative al potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbero essere modificate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici e fornire anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. [...]

(10 bis) Unitamente ad una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i veicoli elettrici producono minori emissioni di carbonio e una migliore qualità dell'aria.

I veicoli elettrici costituiscono una componente fondamentale della transizione verso un'energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energie rinnovabili e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I regolamenti edilizi possono essere efficacemente incentivati mediante l'introduzione di requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nei posti auto degli edifici residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre [...] **prevedere misure volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica** al fine di ovviare agli ostacoli quali la frammentazione degli incentivi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel loro posto auto.

(10 ter) Un'infrastruttura prontamente disponibile diminuirà i costi di installazione dei punti di ricarica per i singoli proprietari di appartamenti e assicurerà che gli utenti di veicoli elettrici abbiano accesso ai punti di ricarica. La fissazione di requisiti a livello dell'UE per la predisposizione dei posti auto e l'installazione di punti di ricarica è un modo efficace per promuovere i veicoli elettrici in un prossimo futuro consentendo nel contempo ulteriori sviluppi a costi ridotti nel medio e lungo termine.

(10 quater) Tuttavia, alcune zone geografiche con particolari vulnerabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'applicazione di tali requisiti. Questo potrebbe riguardare le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, per via della loro grande distanza, dell'insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili nonché i microsistemi isolati, la cui rete elettrica potrebbe richiedere un'evoluzione per affrontare un'ulteriore elettrificazione dei trasporti locali, ma solo in via ipotetica. In altre regioni e sistemi simili, l'elettrificazione dei trasporti può costituire uno strumento efficace per affrontare i problemi della qualità dell'aria o della sicurezza di approvvigionamento cui spesso sono esposti tali regioni e sistemi. Qualora sorgano le difficoltà summenzionate, **gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non applicare** [...] i requisiti **in materia di elettromobilità**. [...]

- (11) La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati. **Questi emendamenti pongono l'accento sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento centralizzato e di condizionamento d'aria, ad esclusione dei piccoli impianti di riscaldamento quali i radiatori elettrici e le stufe a legna.**
- (12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema sosterrà la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia.
- (12 bis) L'attuazione dei regimi di ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria ai sensi della direttiva 2010/31/UE ha implicato un considerevole investimento amministrativo da parte degli Stati membri e del settore privato, in particolare la formazione e l'accreditamento di esperti, la garanzia e il controllo della qualità, nonché il costo delle ispezioni. Per gli Stati membri che hanno adottato le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche e che hanno attuato regimi di ispezione efficaci può risultare opportuno continuare a operare tali regimi, anche per gli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria dalle dimensioni più contenute. **In tali casi, non è necessario che gli Stati membri notifichino tali requisiti più rigorosi alla Commissione.**

- (13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle alla qualità dei lavori di ristrutturazione. Tali misure dovrebbero pertanto essere ancorate alla prestazione dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di qualifica dell'installatore oppure al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, o con un altro metodo trasparente e proporzionato.
- (14) [soppresso]
- (15) Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica possono essere usati per verificare la conformità e dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità. Se gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica sono completati da una banca dati, andando oltre ai requisiti della presente direttiva, possono essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi immobiliari regionali/nazionali; occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che possono essere prodotti in parte dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.
- (16) Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia utilizzati per il riscaldamento degli ambienti, il condizionamento dell'aria o il riscaldamento dell'acqua installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

- (17) La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento¹. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea.
- (18) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica più ambiziosi per gli edifici e gli elementi edilizi, salva la compatibilità con la normativa unionale. È coerente con gli obiettivi della presente direttiva e della direttiva 2012/27/CE che in talune circostanze, e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare l'installazione o l'uso di prodotti soggetti ad altra normativa unionale armonizzata applicabile.
- (19) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; essi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di una comunanza coerente di obiettivi, comprensione, e impulso politico. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹ COM(2016) 51 final.

- (20) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/31/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 1

La direttiva 2010/31/UE è così modificata:

1) nell'articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;"

1 bis) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 15 bis e 15 ter e 20:

"15 bis. "impianto di riscaldamento" : complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell'aria interna che permette di alzare la temperatura;"

"15 ter. "generatore di calore", la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

a) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

b) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

c) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee avvalendosi di una pompa di calore;"

20. "microsistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

2) dopo l'articolo 2, è inserito l'articolo 2 bis "Strategia di ristrutturazione a lungo termine":

"Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati. Tale strategia comprende:
 - a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e la prevista percentuale di edifici ristrutturati nel 2020;
 - b) l'individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi, pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica;
 - c) politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;
 - d) una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui, del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie;
 - e) una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato.

2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con misure tese a garantire un parco immobiliare nazionale decarbonizzato e ad alta efficienza energetica, in vista dell'obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'UE dell'80-95% rispetto al 1990. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030 e il 2050.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine tiene inoltre conto della necessità di alleviare la povertà energetica, conformemente ai criteri definiti dagli Stati membri.¹

3. Per orientare le decisioni di investimento di cui al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri valutano l'istituzione di meccanismi per:

- a) aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);
- b) ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato; e
- c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato.

4. Gli Stati membri possono ricorrere alle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica che minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e il ciclo di vita degli edifici.

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

¹ Fatto salvo l'esito delle discussioni sulla direttiva [XXXX] relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, potrebbe essere aggiunto un rinvio all'articolo 29 di tale direttiva. Inoltre, i considerando 40 o 41 di tale direttiva dovrebbero essere completati in modo da chiarire che la politica energetica è considerata un potenziale contributo alla riduzione della povertà energetica in generale, e non la sua causa.

"Articolo 6

Edifici di nuova costruzione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 4";

4) all'articolo 7, il quinto comma è soppresso;

5) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, a condizione che dispongano di più di dieci posti auto e che l'edificio e il parcheggio siano di proprietà della stessa entità, gli Stati membri provvedono affinché:

a) se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o

b) se il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano il parcheggio,

sia installato almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi¹ in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo, unitamente a infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici almeno in un posto auto su tre.

¹ GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2023, sulla possibilità della politica immobiliare europea di contribuire alla promozione della mobilità elettrica e proporre misure se del caso.

Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al primo comma agli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, e da esse occupati, ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

3. Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, a condizione che dispongano di più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono affinché:

a) se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o

b) se il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano il parcheggio,

siano installate infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per consentire in una fase successiva di installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ogni posto auto.

3 bis. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli edifici per i quali sono state presentate domande di licenza edilizia o domande equivalenti prima o entro un anno dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva.

3 ter. Gli Stati membri prevedono [...] **misure volte a semplificare l'installazione di** punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, fatta salva la legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione.

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE e **agli edifici ubicati in microsistemi isolati di energia o in regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE qualora ciò comportasse problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e compromettesse la stabilità della rete locale.**

4 bis. Per gli edifici esistenti, gli Stati membri possono decidere di non applicare o non fissare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, se il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione supera il 5% del costo totale delle ristrutturazioni importanti.

[...]

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, il condizionamento dell'aria o il riscaldamento dell'acqua è installato, sostituito o migliorato, salvo che ciò non incida sulla sua prestazione energetica, la nuova prestazione del sistema o della parte modificata sia documentata e trasmessa al proprietario dell'edificio, in modo che sia disponibile e possa essere utilizzata per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri decidono se richiedere o meno il rilascio di un nuovo certificato di prestazione energetica.

6. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per valutare l'idoneità alle tecnologie intelligenti degli edifici. Tale sistema includerà la definizione di un indicatore di idoneità alle tecnologie intelligenti, definirà una metodologia per calcolarlo e fornirà un contributo tecnico sulle modalità per la sua efficace applicazione a livello nazionale, in linea con l'allegato I bis. Tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26. Gli Stati membri possono riconoscere o avvalersi di tale sistema adattandolo alle circostanze nazionali. Il sistema per valutare l'idoneità alle tecnologie intelligenti di un edificio è volontario sia per i proprietari dell'edificio che per gli Stati membri. ";

6) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici:

a) alla prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione. In tale caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con il pertinente livello di certificazione o qualificazione; o

b) al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione; o

c) ai risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.";

b) è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Se gli Stati membri predispongono una banca dati per gli attestati di prestazione energetica, i dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'UE e nazionali sulla protezione dei dati sono resi disponibili su richiesta, per finalità statistiche e di ricerca, almeno alle pubbliche autorità.";

7) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti con una potenza nominale utile per il riscaldamento di ambienti superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici. Tale ispezione include una valutazione del rendimento del generatore di calore e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento del generatore di calore non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.

Gli Stati membri che mantengono requisiti più rigorosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, sono esentati dall'obbligo di notificarli alla Commissione.";

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"2 bis. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti un'adeguata consulenza in merito alla sostituzione dei generatori di calore, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento e a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento del generatore di calore. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle misure adottate a norma del paragrafo 1.

2. In alternativa al paragrafo 1 per gli edifici non residenziali, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

a) monitorare, analizzare e consentire continuamente l'adeguamento dell'uso dell'energia;

- b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;
- c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.

3. In alternativa al paragrafo 1 per gli edifici residenziali, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché siano attrezzati con:

- a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;
- b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

8) l'articolo 15 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria di potenza nominale utile cumulativa superiore a 70 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.

Gli Stati membri che mantengono requisiti più rigorosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, sono esentati dall'obbligo di notificarli alla Commissione."

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"2 bis. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento d'aria, ad altre modifiche dell'impianto di condizionamento d'aria e a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di condizionamento d'aria. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle disposizioni di cui al paragrafo 1.

2. In alternativa al paragrafo 1 per gli edifici non residenziali, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

- a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;
- b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;
- c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.

3. In alternativa al paragrafo 1 per gli edifici residenziali, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché siano attrezzati con:

- a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;
- b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

9) all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2028" ed è aggiunta la seguente frase:

Nell'ambito di tale revisione la Commissione esamina il ruolo degli approcci di distretto o di vicinato nella politica immobiliare europea, ad esempio nel contesto dei sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale anziché a un singolo edificio";

10) all'articolo 20, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e all'occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.";

11) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5 e 22 è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da XXX [*inserire la data dell'entrata in vigore della direttiva*]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 5 e 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 5 e 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

12) gli articoli 24 e 25 sono soppressi;

12 bis) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

"Articolo 26

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";
- 13) gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Salvo l'ultimo comma, le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica¹ sono soppresse.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [*inserire la data [] 24 mesi successiva alla data di entrata in vigore*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

¹ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 13.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva sono così modificati:

1. l'allegato I è così modificato:

c) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata (soprattutto nel settore non residenziale).

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. Il metodo per la sua determinazione è trasparente e aperto all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo secondo gli allegati nazionali delle norme generali¹ elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN). Ciò non costituisce un obbligo di conformarsi a tali norme. La descrizione dei metodi nazionali di calcolo è volontaria negli allegati nazionali delle altre norme². ";

¹ ISO/EN 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 e 52018-1.

² EN 12098-1, EN 12098-3, EN 12098-5, EN 12831-1, EN 12831-3, EN 15232-1, EN 15316-1, EN 15316-2, EN 15316-3, EN 15316-4-1, EN 15316-4-2, EN 15316-4-3, EN 15316-4-4, EN 15316-4-5, EN 15316-5, EN 15378-1, EN 15378-3, EN 15459-1, EN 15500-1, EN 16798-3, EN 16798-5-1, EN 16798-5-2, EN 16798-7, EN 16798-9, EN 16798-13, EN 16798-15, EN 16798-17, EN 16946-1, EN 16947-1, EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN ISO 10211, EN ISO 12631, EN ISO 13370, EN ISO 13786, EN ISO 13789, EN ISO 14683 e EN ISO 6946, ISO/EN 52017-1 e ISO/EN 52022-1.

d) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria o di ponderazione per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali, regionali o locali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

I fattori di energia primaria o di ponderazione sono definiti dagli Stati membri. Tengono conto dell'energia rinnovabile per quanto concerne l'energia fornita dal vettore energetico.

3. Per esprimere la prestazione energetica di un edificio, gli Stati membri possono scegliere di definire indicatori numerici supplementari dell'uso totale di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile e di emissione di gas a effetto serra prodotto in kg di equivalente CO2 per m2 per anno.;

e) al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. Si deve tener conto dell'influenza positiva dei seguenti aspetti:";

2. l'allegato II è così modificato:

f) Al punto 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale, tra tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno, quelli da sottoporre a verifica. Il campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare risultati statisticamente significativi in termini di conformità.";

g) è aggiunto il seguente punto 3:

"3. Le informazioni in una banca dati sono inserite in modo da consentire alle autorità nazionali di identificare l'originatore dell'inserzione a fini di monitoraggio e verifica.".

3. è aggiunto il seguente allegato I bis:

"Allegato I bis

Quadro generale comune per la valutazione dell'idoneità alle tecnologie intelligenti degli edifici

1. L'indicatore dell'idoneità alle tecnologie intelligenti, vale a dire un indicatore che caratterizza le capacità degli edifici per quanto concerne il funzionamento, il monitoraggio e la gestione, l'interazione con gli occupanti, la gestione della domanda e l'interoperabilità dei sistemi di automazione e controllo e dei sistemi tecnici per l'edilizia, fornisce informazioni sintetiche e significative ai potenziali proprietari e locatari.

2. La metodologia per la determinazione dell'indicatore dell'idoneità alle tecnologie intelligenti ne consente un calcolo efficace in termini di costi, affidabile, semplice e basato il più possibile sui dati già disponibili. La metodologia garantisce la neutralità tecnologica e del fornitore, tiene conto delle norme europee, in particolare in materia di interoperabilità, ed è conforme alle norme europee e nazionali in materia di riservatezza e protezione dei dati.

 3. Le modalità per l'attuazione efficace del sistema non hanno un impatto negativo sui regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica esistenti e si basano sulle iniziative correlate a livello nazionale."
-